



ORIGINALE

**COMUNE DI COMUN NUOVO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 6

in data: **16.02.2018**

Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE TASI -  
CONFERMA ALIQUOTE - ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- MORIGGI IVAN, Sindaco	Presente	7. MALPELI AMBRA Cons.	Presente
1.CORTINOVIS DANTE ANGELO Cons.	Assente	8. ALBORGHETTI FEDERICA Cons.	Presente
2.ACETI MARISA Cons.	Presente	9. BERTULESSI STEFANO Cons.	Presente
3.PROVENZI ANGELO SANTO Cons.	Assente	10. ROSSONI IVAN Cons.	Presente
4.FERRI LUCA Cons.	Presente	11.PROVENZI GIUSEPPE Cons.	Presente
5.RATTI FRANCESCO Cons.	Assente	12. Cons.	
6.ABATI PIETRO Cons.	Assente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale **Borsellino Dr.ssa Luisa** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATO:**

- l'art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

### **VISTI:**

- l'art. 18 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 che prevede il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 28/02/2018;
- il comma 37, art. 1, della Legge di Bilancio 2018, legge 205/2017, che proroga il blocco, di cui all’art. 1 Legge 28/12/2015 n. 208, del potere delle Regioni, delle Province e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

**VISTO** l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

**RITENUTO**, di procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione 2018-2020, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

### **CONSIDERATO:**

- che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui alla legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015) ancora in vigore, con la quale sono state apportate le seguenti variazioni alla TASI:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE:** esenzione TASI per le abitazioni principali non di lusso, sia per il possessore sia per il detentore. Per le abitazioni principali dei detentori resta comunque dovuta la TASI da parte del possessore, nella stessa misura stabilita nel 2015.
- Per il Comune di Comun Nuovo tale percentuale è stabilita pari al 70%.
- Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette a IMU, con aliquota approvata nel 2016 e la detrazione di 200 euro e saranno soggette a TASI.
- **TERRENI AGRICOLI:** è stata ripristinata l'esenzione per i terreni montani prevista per l'Ici, dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 504/1992, ed è stata prevista la nuova esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione sia ai fini IMU che TASI. Sono poi confermate le esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- **IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:** Le nuove regole fanno riferimento alle sole unità immobiliari – fatta eccezione per quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; L'agevolazione consiste in una riduzione del 50% della base imponibile, sia ai fini IMU che TASI. La riduzione della base imponibile opererà anche per tutte le pertinenze concesse in comodato, a condizione che queste siano puntualmente individuate nei contratti di comodato.
- **ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:** sono assimilati ad abitazione principale le abitazioni dei residenti all'estero, delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, immobile dei militari immobili di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari, abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari. Doppia agevolazione spetta poi agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998. Dal 2016 l'IMU, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune nel 2015, è dovuta nella misura del 75 per cento. Identica riduzione è prevista per la TASI.

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune;

**RICHIAMATO** in proposito il D.M. 28 maggio 1993 avente ad oggetto l'elenco dei servizi locali indispensabili dei Comuni e il D.M. 31.12.1983 relativo alla individuazione delle categorie dei

servizi pubblici a domanda individuale e ritenuto che i servizi indivisibili cui fare riferimento per l'elaborazione della Tasi siano i servizi indispensabili di cui al D.M. 28 maggio 1993 ad esclusione di quelli previsti con D.M. 31.12.1983;

**PRESO ATTO** che nel Bilancio di previsione 2018/2020 è previsto lo stanziamento per la TASI pari a € 188.000,00 cui si aggiunge € 203.000,00 stanziato tra i trasferimenti statali a compensazione della TASI sull'abitazione principale;

**VISTI** gli stanziamenti di Bilancio di previsione 2018, nell'ambito del Bilancio di previsione 2018/2020, relativi ai servizi locali indispensabili, come segue:

SERVIZI INDISPENSABILI	COSTI
Servizi connessi agli organi istituzionali (M1 – P1)	36.460
Servizi di amministrazione generale (1.2, 1.3,1.4,1.5,1.8)	573.420
Servizi connessi all'ufficio tecnico (M1 – P6)	122.160
Servizi di anagrafe e stato civile (M1 – P7)	76.550
Servizio statistico	
Servizi connessi con la giustizia	
Servizi di polizia locale (M3)	80.650
Servizi di leva	
Servizi di protezione civile e tutela sicurezza pubblica (M11)	14.030
Servizi di istruzione primaria (M4)	411.900
Servizi necroscopici e cimiteriali (M12 – P9)	3.250
Servizi di fognatura e depurazione (M9 – P4)	0
Servizi di nettezza urbana (M9 – P3)	289.200
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica (M10 – P5)	204.600

**VISTI** gli stanziamenti del Bilancio 2018 relativi ai servizi a domanda individuale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 78 del 02/11/2017 che determinano un totale costo coperto dalle entrate pari a € 66.500,00 e considerato che la parte non coperta va conteggiata ai fini TASI;

**RITENUTO** pertanto che il costo dei servizi indivisibili ai fini TASI ammonta ad € 1.745.720,00;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**DATO** atto che le aliquote e detrazioni TASI dovranno essere pubblicate nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2018;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2016 ha previsto che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in un numero di rate pari a due e precisamente l'acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RITENUTO** altresì di confermare le aliquote della TASI per l'anno 2018 come segue:

- per le abitazioni principali e relative pertinenze soggette ad IMU, altri tipi di immobili (secondo abitazioni, aree fabbricabili, fabbricati industriali ...) - aliquota 0,10%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale – aliquota 0,10%.

**VISTO** il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per i servizi indivisibili” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2014.;

**VISTO** l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l’esito della votazione unanime favorevole  
;

### **DELIBERA**

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI CONFERMARE per l’anno 2018, nell’ambito del Bilancio di previsione 2018/2020, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l e motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte all’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2017:

	<b>ALIQUOTE</b>
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 non soggette ad IMU-esente	1,8 per mille
Altri tipi di immobili (abitazioni principali e relative pertinenze soggette ad IMU, seconde abitazioni, aree fabbricabili; fabbricati industriali ....)	1 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale	1 per mille
Beni merce	1 per mille

3. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dal proprietario è pari al 70% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 22,40 %.
5. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale, componente TASI dovrà essere effettuata nei termini del 16 giugno in acconto e del 16 dicembre a saldo.
6. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

7. DI DARE ATTO che aliquote e detrazioni decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, e dovranno essere pubblicate entro i termini di legge.
8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
9. DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

=====

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Moriggi Ivan**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Borsellino Dr.ssa Luisa**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. vo 267/00 e s.m.);

**Addì, 27/03/2018**

**Il Funzionario incaricato**  
**(Legnani Barbara)**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì,

**Il Funzionario incaricato**  
**(Legnani Barbara)**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 Legge 18/06/2009), quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza reclami;

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Borsellino Dr.ssa Luisa)**